

I tribunali ordinarii consegneranno, con rapporto, al Dipartimento della guerra, i processi consumati od in corso.

Venezia, 18 marzo 1849.

*Il presidente MANIN. »*

L'Assemblea adotta il rinvio di questo decreto alla Commissione permanente di legislazione civile e penale, pel rapporto da presentarsi entro tre giorni.

*Il presidente Manin:* Il Governo ha da fare un'altra mozione d'urgenza; e prego il rappresentante Calucci di leggerne il rapporto.

*Il rappresentante Calucci (legge):*

Cittadini rappresentanti!

La legge, che testè vi fu presentata, mercè cui la giustizia punitiva pei militari ritorna nella sua pienezza alla militare giurisdizione, fece sorgere il bisogno che con una seconda si organizzassero ora questi tribunali militari, si desse loro una norma di giurisdizione, se ne toccassero i principali attributi; e ciò tanto più che, a differenza dell'organizzazione civile, tutte le superiori istanze risedevano in Vienna. È questo appunto il progetto, che ora vi presenta il Governo, e la cui stessa natura ve ne palesa l'urgenza.

In due parti principali esso si può dividere. L'una contempla i giudizi ordinarii, l'altra quelli straordinarii, che abbisognano allorchando le truppe sono in fazione di guerra. In quanto ai primi si istituirono, nell'esercito di terra, quattro auditori di brigata, che, senza voto deliberativo, saranno inquirenti e referenti nel Consiglio di guerra, in tutti i processi di penale giurisdizione riflettenti individui formanti parte della brigata; e si istituì un Auditorato di guarnigione, il quale abbia ad avere le stesse attribuzioni sopra tutti gl'individui militari, i soldati distaccati dai propri corpi, non che sopra i pensionati militari aventi grado in parificazione di ufficiali, e sopra i colonnelli e generali.

Ciò in quanto ai giudici di prima istanza pel l'esercito di terra, mentre la Marina ha già il suo Auditorato.

Il giudizio di seconda istanza, per l'esercito di terra, fu attribuito al Comando di città e fortezza, e pella Marina al Comando generale della marina, affidando l'ufficio di relatore ad un generale auditore inquirente. Si temette per altro che questo auditore, quantunque spoglio di voto deliberativo, pure, come uomo legale, trattando cose legali, potesse esercitare una troppa influenza sul criterio dei giudici, uomini militari, e forse spogli di quegli studii, che al relatore invece essere devono famigliari. A maggiore garanzia dell'accusato si stabilì adunque che, nei Consigli di seconda istanza, vi abbiano ad essere, con voto deliberativo, due consiglieri di appello.

La terza istanza similmente venne costituita dai rispettivi Dipartimenti di guerra e marina, a cui, pei motivi testè indicati, si associarono due consiglieri di revisione, e ne è relatore un apposito assessore legale.

La legge all'articolo VIII fissa sommariamente le attribuzioni di questi giudizi.